



422

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 65, della predetta legge n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che: “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*” siano “*disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione*”, e “*definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 2 aprile 2024, serie generale n. 77;

VISTO, in particolare, l’articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024, secondo il quale: “*I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento*”;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, recante “Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)”;

VISTA la D.G.R. 495/2022 dell’8 aprile 2022, che ha approvato il “Piano di Sviluppo Strategico” ai fini della successiva istituzione di una Zona Logistica Semplificata – ZLS in Friuli-Venezia Giulia” ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - articolo 1, commi 61-65;

VISTA la nota n. 6552 del 2 maggio 2022, con la quale il Presidente di Regione Friuli-Venezia Giulia ha proposto l’istituzione di una Zona Logistica Semplificata “ZLS” in Friuli ai sensi dell’articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, corredata dal Piano di sviluppo strategico;

VISTA la nota Prot. n. 8796 del 26 giugno 2024, con la quale è stato trasmesso il “Piano di Sviluppo Strategico” a corredo della richiesta di istituzione di una Zona Logistica Semplificata – ZLS in Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - articolo 1, commi 61-65, così come aggiornato a seguito delle osservazioni pervenute;

VISTA la nota prot. m_inf.AB007AB U 0005851.12-09-2024, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto l’acquisizione delle valutazioni di competenza ex art. 6 del DPCM n. 40 del 2024 sul Piano di sviluppo strategico (PSS);

VISTA la nota MEF – GAB prot. n. 39845 del 13 settembre 2024, del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto l’acquisizione delle valutazioni di competenza ex art. 6 del DPCM n. 40 del 2024 sul Piano di sviluppo strategico (PSS), con la quale, in ordine agli aspetti relativi alla disciplina doganale, si riteneva necessario, ai fini del formale concerto, un adeguamento del Piano di sviluppo della ZLS della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota n. 13025 dell’8 ottobre 2024, con la quale il Presidente di Regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la Delibera di Giunta Regionale Friuli-Venezia Giulia n. 1468 del 4 ottobre 2024, con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Strategico (PSS) aggiornato, che recepisce le osservazioni riportate nella predetta nota del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTE le note prot. n. 3602 e 3605 del 23 ottobre 2024, con cui l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione del formale concerto, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTE le note prot. n. 40276 del 25 ottobre 2024 e prot. n. 3509 del 27 gennaio 2025, con le quali, rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno espresso il formale concerto sul citato schema di decreto di istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Friuli-Venezia Giulia, a firma dei relativi Capi di Gabinetto, d’ordine del Ministro;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il procedimento di istituzione della “ZLS Friuli-Venezia Giulia” non risulta concluso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 e che pertanto, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 dello stesso decreto è definito “secondo la disciplina di cui all’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento”;

RITENUTO che i riferimenti, all’interno del Piano di sviluppo strategico oggetto di approvazione dal presente decreto, agli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intendono validi ed efficaci nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017;

RITENUTO che l’efficacia della misura di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è definitivamente cessata al 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 265 e 267, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che, pertanto, i riferimenti alla predetta misura possono intendersi sostituiti, *ratione temporis*, da quelli al credito d’imposta previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, operante nel limite di spesa di 80 milioni per il 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione;

DI concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA :

ART. 1.

*(Istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Friuli-Venezia Giulia
“ZLS Friuli-Venezia Giulia”)*

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Zona logistica semplificata della Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

“ZLS Friuli-Venezia Giulia”, secondo il Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Resta fermo che i riferimenti, all'interno del Piano di sviluppo strategico di cui al comma 1, agli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, devono intendersi validi nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017. Resta altresì fermo che i riferimenti, all'interno del predetto Piano, al credito d'imposta previsto all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, la cui efficacia e validità è definitivamente cessata in data 31 dicembre 2023, sono da intendersi sostituiti da quelli al credito d'imposta di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, operante nel limite complessivo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

ART. 2.

(Durata della ZLS)

1. La durata della ZLS è di sette anni, prorogabile per ulteriori sette anni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, **03 FEB. 2025**

*p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 450/2025

Roma, 07.02.2025

IL REVISORE

Miceli

IL DIRIGENTE

Giuseppe S. S. V. G.